



COMUNE DI VICENZA

UFFICIO SPORT



P.G.N. 176152
22.12.2017

**FOGLIO CONDIZIONI- CONVENZIONE
GESTIONE SERVIZI
PALESTRA SCOLASTICA "BAROLINI" A VICENZA**

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì

tra

Il COMUNE DI VICENZA (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dal Dott. Fausto Zavagnin, nato a Thiene (VI) il 30.10.1952, Direttore del Servizio Sport

e

la Società A.S.D. ALTAIR (C.F./P.IVA 02381780242/80024690242) con sede a Vicenza (VI) in via Giuriato, 7, rappresentata dal Sig. Basso Maurizio nato a Vicenza l'8 ottobre 1953 – Presidente dell'Associazione

si conviene

di stipulare quanto segue per la gestione dei servizi nella palestra scolastica "Barolini" a Vicenza, per il periodo dal 01.10.2017 al 30.09.2020 in applicazione di quanto disposto con determina dirigenziale n. 1603 del 10.08.2017 – PGN 110039 del 17.08.2017 CIG Z651F6A673

ART. 1 – OGGETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

La Società A.S.D. ALTAIR si impegna a svolgere, organizzandosi autonomamente, le seguenti incombenze

a) Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto durante la stagione sportiva dal 1 ottobre al 31 maggio di ogni anno, secondo il Piano di Utilizzo Ordinario stabilito dall'Ufficio Sport del Comune di Vicenza ed in base alle autorizzazioni straordinarie rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale.

b) Saranno ammessi alla struttura Gruppi e Associazioni sportive e persone autorizzate. L'orario di svolgimento delle attività dovrà avvenire indicativamente dalle ore 17,00 alle ore 22,30 nei giorni feriali, salvo deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale per esigenze particolari. In questo impianto sono previste attività sportive di campionato federale o altro, anche nelle giornate del sabato o della domenica.



c) Custodia e sorveglianza, piccola manutenzione e pulizia dell'area di gioco, dei locali spogliatoio e bagni-servizi igienici, nonché degli spazi annessi allo svolgimento delle attività nella palestra di cui all'oggetto, svolgendo con scrupolosità e regolarità l'igiene quotidiana per garantire la fruibilità da parte dei frequentatori.

d) Riordino delle attrezzature e materiale sportivo eventualmente presente sull'area di gioco e nei locali al servizio dell'impianto stesso, nonché controllo del regolare funzionamento degli impianti tecnici (elettrico, idrico, riscaldamento) della struttura stessa.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL GESTORE

L'Associazione sportiva dilettantistica, affidataria della gestione dei servizi, è tenuta a:

1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature e gli interventi necessari per la buona efficienza dell'impianto sportivo stesso ed eventuali guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnici di cui sopra;
2. Raccolta di eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso;
3. Controllo sull'osservanza da parte degli utenti e del pubblico, delle norme di buon comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;
4. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, i casi di disordine pubblico e le eventuali infrazioni ai divieti vigenti e di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'area dell'impianto;
5. Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno dell'impianto e trasmissione dello stesso all'ufficio sport per la verifica ed i conseguenti provvedimenti di liquidazione delle fatture di prestazione di servizio;
6. Non concedere a terzi, in tutto od in parte, gli spazi ed i beni all'interno della palestra e messi a disposizione dal Comune di Vicenza;

ART. 3 – RISERVA DI UTILIZZO

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo degli impianti sportivi fino a n. 10 giornate l'anno, per la organizzazione di iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, a condizioni agevolate da stabilire.

ART. 4 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione sportiva dilettantistica affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare apposita polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati al servizio, con massimale adeguato.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI VICENZA

Il Comune di Vicenza è tenuto a sostenere le spese per le utenze previste degli impianti di riscaldamento, di energia elettrica e fornitura idrica, nonché le eventuali manutenzioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie.

ART. 6 – DURATA, INADEMPIENZE, PENALITA', REVOCA E DECADENZA

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione Sportiva dilettantistica affidataria avrà durata per 36 mesi, dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2020, rinnovabile per analogo periodo, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, previa verifica positiva dell'attività, da parte del Comune di Vicenza e fatto salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata stessa A.R.

Non è consentita all'associazione affidataria la cessione o la sub-concessione della gestione dei servizi.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire dei controlli, attraverso il proprio personale.

In caso di accertamento di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando le controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte dell'aggiudicatario, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione, che sarà detratta dal pagamento della prima fattura utile.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, il Comune di Vicenza ha facoltà di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

In ogni modo, costituiscono motivo e causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto;
- gravi irregolarità nella gestione dei servizi, sia di natura tecnica che di carattere finanziario e/o fiscale;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura negoziata per l'affidamento della gestione dei servizi.

ART. 7– OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE IMPIEGATO

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e sicurezza dei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente.

Il Comune di Vicenza, in base alla normativa di settore, si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 8 – OBBLIGHI PREVISTI DAI CODICI DI COMPORTAMENTO

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

- <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;
- <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;



ART. 9 – RAPPORTI CON L'UTENZA

L'Associazione affidataria, vista la particolarità dell'incarico, che comporta, tra l'altro, un frequente rapporto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci impegnati nello svolgimento della gestione dei servizi all'interno delle strutture, incaricati dal Presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica affidataria, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in materia di collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Custode Impianto Sportivo".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, per eventuali verifiche e controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria.

ART. 10 – PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO

All'interno dell'impianto sportivo è consentita l'esposizione di pubblicità commerciale e sportiva e non dovrà contenere messaggi di natura sindacale o politica e che tali messaggi potranno essere modificati nel corso della stagione sportiva, in relazione alle esigenze dell'Associazione Sportiva Dilettantistica concessionaria. Dovrà essere presentata richiesta all'inizio della stagione sportiva, per l'autorizzazione amministrativa valida per tutto il corso della stessa.

ART. 11 – SOGGETTI AMMESSI ALL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Sono ammessi all'utilizzo dell'impianto sportivo, associazioni sportive e soggetti in possesso di concessioni d'uso stagionale ed in base al calendario delle partite, secondo il piano di utilizzo ordinario, predisposto dall'Ufficio Sport, oppure di concessioni occasionali con almeno tre giorni di preavviso scritto, autorizzate dal Comune di Vicenza;

Per l'utilizzo dell'impianto saranno applicati i canoni di concessione, secondo gli importi della tabella contenuta nella Deliberazione P.G.N.139430 n.148 del 24.10.2017, approvata dalla Giunta Comunale ed attualmente in vigore.

L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al comma 1° del presente articolo.

ART. 12 – TRACCIABILTA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza, il conto corrente bancario o postale dedicati e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto.

Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 – PAGAMENTO CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per il pagamento del corrispettivo annuo pattuito, il Comune di Vicenza riconoscerà all'associazione affidataria la somma annua di €. 5.950,00 + IVA (22%) e la fattura dei servizi resi dovrà essere inviata dall'Associazione affidataria, secondo le vigenti disposizioni di Legge, con modalità elettronica all'indirizzo fatturesport@comune.vicenza.it, indicando il Codice IPA dell'Ufficio Sport del Comune di Vicenza **PGKHCR**, specificando il regime di contabilità ordinario o forfettario, soggetto o meno allo "split payment", con cadenza trimestrale (31/12 – 31/03 – 30/06 - 30/09) a decorrere dal 31.12.2017.

L'Ufficio Sport del Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il CIG Z651F6A673, assegnato dall'AVCP, e comunicato da quest'ufficio.

L'associazione affidataria della gestione, come in vigore per gli altri impianti sportivi, potrà usufruire dell'abbattimento dei costi di utilizzo dell'impianto per le proprie attività, autorizzate e comprese nel piano ordinario stagionale, rispetto ai canoni come da deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 24.10.2017 P.G.N. 139430;

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai soggetti per la stipula del presente contratto, saranno trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



IL DIRETTORE UFFICIO SPORTA

